



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

**LORELLI QUIRINO**, Presidente

**CUCCARO MICHELE**, Relatore

**SERAIO GIUSEPPE**, Giudice

in data 23/02/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 88/2016 depositato il 02/03/2016

**proposto da**

Ricorrente\_1 - P.IVA\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso Email\_1**

**contro**

Comune di Ala - Piazza San Giovanni, 1 38061 Ala TN

**elettivamente domiciliato presso Email\_2**

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 111868 I.C.I. 2009

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso sub RG 88/2016 Ricorrente\_1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo ad ICI 2010 notificatole dal Comune di Ala.

A sostegno della sua pretesa evidenzia di avere provveduto al pagamento dell'importo relativo all'ICI e di limitare la propria contestazione alle sanzioni, ritenute non dovute:

- a) per mancanza del requisito della colpevolezza, essendosi, tra l'altro, attivata col Catasto di Trento per giungere alla definizione delle modalità tecniche di accatastamento;
- b) per ricorrenza delle condizioni di incertezza sulla portata applicativa delle varie disposizioni di legge – e, in particolare, degli artt. 2 e 5 del D. L.vo 504/1992 - che governano la materia.

Richiamava, ancora, l'accordo dd. 18.5.2011 stipulato col Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento - nel quale si qualificava come “annoso” il problema relativo all'attribuzione della rendita catastale degli impianti per la produzione di energia idroelettrica – e la circostanza che l'attribuzione della rendita catastale fosse intervenuta solo in epoca successiva rispetto al periodo d'imposta che veniva in considerazione.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, il comune di Ala evidenziava il comportamento gravemente colposo posto in essere dalla ricorrente, la quale avrebbe dovuto calcolare il dovuto sulla base del “valore contabile” e, quindi, utilizzando dati facilmente desumibili dai suoi libri contabili.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso merita accoglimento.

Con la sentenza 30.5.2018 n. 13619 la S.C. – dopo avere premesso che “in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, per incertezza normativa oggettiva -a cui dà rilievo l'art.8 d.lgs.n.546/92- deve intendersi la situazione giuridica caratterizzata dalla impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, di individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione del caso di specie e che è rilevabile attraverso una serie di “fatti indice”, quali la difficoltà d'individuazione o d'interpretazione di disposizioni normative, l'assenza o contraddittorietà d'informazioni o prassi amministrative, la formazione di orientamenti giurisprudenziali difformi, il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale o tra opinioni dottrinali, l'adozione di norme d'interpretazione autentica o esplicative di norma implicita preesistente” - ha affermato che la tematica della computabilità o meno degli impianti nel calcolo per la determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche ai fini Ici integra una situazione di obiettiva incertezza che non può essere posta a carico del contribuente.

Ne consegue che - come già ritenuto dalla Commissione di II grado di questa città nella sentenza dd. 22.10.2018 – devono ritenersi non dovute le sanzioni.

Avuto riguardo all'epoca recente delle decisioni in favore del contribuente ricorrono giustificati motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

**P.Q.M.**

in accoglimento del ricorso dichiara non dovute le sanzioni e compensa integralmente le spese del giudizio.